

FAQ ESAMI PRIMO CICLO

E' previsto il giudizio di ammissione all'esame di Stato?

No. L'OM n.9/2020 non prevede l'ammissione all'esame di Stato del primo ciclo di istruzione. L'esame di Stato coincide con la valutazione finale del consiglio di classe.

Nell'eventualità che lo studente non trasmetta l'elaborato, si procede comunque a valutazione?

Sì. L'art. 7 comma 2 dell'OM n.9/2020 prescrive che il consiglio di classe procede alla valutazione finale tenendo conto delle valutazioni dell'elaborato e della sua presentazione orale. L'articolo non esplicita la fattispecie della mancata trasmissione dell'elaborato. Tuttavia, poichè l'elaborato e la sua presentazione non costituiscono prove d'esame non si configurano come requisito di accesso alla valutazione finale.

Quando possono iniziare le presentazioni dei candidati ?

L'art.4 dell'OM 9/2020 dispone in merito allo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza a cura del dirigente scolastico o del coordinatore delle attività educative e didattiche, sentiti i consigli di classe. Le presentazioni possono iniziare anche prima del termine delle lezioni, fermo restando il termine perentorio della conclusione entro la data degli scrutini finali che dovranno terminare entro il 30 giugno.

Il consiglio di classe deve prevedere la presenza di tutti i componenti durante la presentazione degli elaborati?

L'art.4 dell'OM n.9/2020 al comma 1 prescrive la finalità della presentazione degli elaborati: la piena valorizzazione e la puntuale attenzione circa la valutazione dei medesimi. A tal fine, come specificato dalla nota Ministero pubblica Istruzione n.8464/2020 si richiede il consiglio perfetto.

Quanto deve durare la presentazione?

L'OM n.9/2020 non dispone nulla in merito alla durata della presentazione limitandosi a prevedere un "momento". Ciò induce l'idea della brevità della presentazione, considerando congruo un tempo di circa 15/20 minuti, tenendo comunque conto sia della natura dell'elaborato che della necessità di garantire le misure compensative (allungamento dei tempi dell'esposizione).

Si possono fare domande durante la presentazione?

E' possibile porre al candidato domande di approfondimento sull'elaborato, ma esclusivamente ai fini di acquisire elementi di valutazione sullo stesso nell'ottica della valorizzazione dello studente; la nota Ministero PI n.8464/2020 esclude la possibilità di procedere a qualsiasi forma di interrogazione nelle singole discipline.

L'insegnante di RC partecipa alla valutazione?

Come previsto dal D.P.P. 10 ottobre 2010 n. 22-54/Leg il docente di RC, in quanto membro del consiglio di classe partecipa, a pieno titolo ai vari passaggi della valutazione finale degli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.

Partecipa alla valutazione degli elaborati dei candidati che si avvalgono dell'insegnamento della RC, con l'intero consiglio di classe. Inoltre deve essere presente durante la presentazione orale dell'elaborato per gli studenti che si avvalgono dell'insegnamento della RC e partecipando alla valutazione di quest'ultima. Deve partecipare allo scrutinio finale che comprende la valutazione finale che si conclude con la deliberazione del giudizio sintetico da convertire in voto finale.

Infine in sede di scrutinio collabora alla compilazione del documento relativo alla certificazione delle competenze, solo per i candidati che ottengono il diploma che si avvalgono dell'insegnamento della RC.

Lo studente con disabilità gravissima può essere esonerato dalla trasmissione e dalla presentazione dell'elaborato?

Sì, ma solo se previsto dal suo PEI adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. La valutazione va pertanto condotta sulla base del PEI.

Si prevede un attestato di credito, come negli anni scorsi, per gli studenti con disabilità grave?

L'OM n.9/2020 non prevede per il corrente anno scolastico l'attestato di credito formativo. Tutti gli studenti con disabilità conseguono, quindi, il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione, così come chiarito dai rappresentanti di vertice I Ministero a seguito dell'incontro tenutosi in video conferenza in data 29.05.2020

In merito alla sostituzione del Dirigente scolastico impegnato negli esami del secondo ciclo, chi presiede i Consigli di classe?

In base alla Legge 5/2006 art.25 comma 1, il dirigente presiede il consiglio di classe e può essere sostituito da un docente da lui delegato. Pertanto, il docente individuato può essere sia il coordinatore di classe con atto di delega già conferito all'inizio dell'anno sia un collaboratore designato ad hoc. Cio' anche in coerenza con le prescrizioni del D.M: 741 del 2017 e delle successive modifiche in merito alla sostituzione del dirigente scolastico.

Con quale modalità si esprime la valutazione della capacità relazionale?

La capacità relazionale viene espressa all'interno del giudizio globale elaborato in sede di scrutinio finale nella prima parte della riunione, quella relativa alla valutazione dell'anno scolastico 2019/20.

E' possibile attribuire dei pesi ai diversi elementi di cui tiene conto il consiglio di classe nella valutazione finale?

La disciplina in merito alla valutazione finale è prevista dall'art.7 c.1 e 2 dell'OM 9/2020. Il consiglio di classe procede alla valutazione finale sulla base dei seguenti elementi: la valutazione nelle singole discipline, la valutazione dell'elaborato e della presentazione orale, la valutazione del percorso scolastico triennale. L'ordinanza prescrive che tale valutazione deve effettuarsi in una dimensione complessiva, sulla base dell'autonomo discernimento del consiglio di classe, senza distinte pesature che sarebbero arbitrarie. Più specificamente l'OM non considera separatamente i diversi elementi che concorrono alla valutazione finale. Dispone, al contrario, che la valutazione si fondi su un apprezzamento complessivo dei diversi elementi.